



Ministero dell'Istruzione,, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia

Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia pec: uspim@postacert.istruzione.it e-mail: usp.im@istruzione.it
Tel. 0183/273361-0183/273362-0183/273363 sito web: www.csaimperia.it

IL DIRIGENTE

- VISTO** il proprio provvedimento n. 1192 del 16/09/2016 che, in esecuzione del Decreto n. 5064/2016, emesso dal Tar Lazio sez. III bis nell'ambito del ricorso n. 6507/2016, ha disposto il reinserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria del Prof. CASSINI Alessandro – classe di concorso A029 e A030 - abilitato tramite T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo – e/o P.A.S. – Percorsi Abilitativi Speciali -;
- TENUTO CONTO** che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che anche il Consiglio di Stato con ordinanza di rimessione n. 364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura "chiusa" della GAE ai sensi della normativa vigente;
- VISTA** la Sentenza successivamente del TAR Lazio sez. III bis n. 1759/2017 che respinge l'istanza cautelare di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli abilitati;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, sez. III bis n. 1759/2017 pubblicata in data 02.02.2017;
- VISTO** l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 nella parte in cui prevede che "è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto";

DISPONE

1.1 Per le motivazioni di cui in premessa è depennato con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia il docente CASSINI Alessandro, nato il 20/08/1972, precedentemente inserito con riserva nelle corrispondenti Graduatorie ad Esaurimento in esecuzione del Decreto n. 5064/2016, emesso dal Tar Lazio sez. III bis.

1.2 Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, è annullato l'atto di individuazione del predetto docente come destinatario di contratto di supplenza per l'a.s. 2016/2017 – classe di concorso **A029** -.

1.3 I Dirigenti Scolastici che in esecuzione del Provvedimento di quest'Ufficio n. 1192 del 26/09/2016 hanno inserito il docente **CASSINI Alessandro, nato il 20/08/1971**, in 1^ fascia "con riserva" nelle Graduatorie d'Istituto **per la classe di concorso A029 e A030**, a seguito della sentenza citata, procederanno al suo depennamento dalla 1^ fascia mantenendo l'inserimento in 2^ fascia se già incluso.

1.4 Ai sensi dell'art 2126 c.c., 1° comma ("La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione") restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.

IL DIRIGENTE
D.ssa Franca RAMBALDI

LG/pp